

Avviso per la concessione di contributi denominati DOTE SCUOLA articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) per L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.

Art. 1 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo **DOTE SCUOLA** è un contributo forfettario per l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica.

Art. 2 - DESTINATARI E IMPORTO DEI CONTRIBUTI

1. Sono destinatari dei contributi ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), di seguito denominata legge, i nuclei familiari che comprendono al loro interno **studenti che siano:**
 - a **residenti** in Friuli Venezia Giulia
 - b **iscritti e frequentanti una scuola secondaria di primo e secondo grado** statale o paritaria per l'anno scolastico 2025/2026.
2. **Il requisito dell'iscrizione e frequenza deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.**
3. Il nucleo familiare deve essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **in corso di validità per l'anno 2025** non superiore a **35.000,00** euro.
Nella domanda di contributo il richiedente deve dichiarare di possedere **l'Attestazione ISEE 2025**, che ARDiS acquisirà direttamente dalla banca dati dell'INPS, oppure di aver sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) oppure di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) **ENTRO giovedì 20 novembre 2025.**

L'ISEE richiesto è quello ordinario. Il richiedente dovrà appartenere allo stesso nucleo familiare dello studente.

Solo qualora il nucleo familiare si trovi nelle **casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159** "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" (genitori non coniugati tra loro e non conviventi) e dalla **Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014** **l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.**

ATTENZIONE

I richiedenti SONO TENUTI A CONTROLLARE LA CONFORMITÀ dell'Attestazione ISEE rilasciata o che verrà rilasciata dall'INPS e, nel caso in cui questa riporti in calce all'Attestazione stessa l'indicazione di OMISSIONI O DIFFORMITÀ, essi devono, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013:

1. presentare una nuova DSU per il rilascio di una nuova Attestazione ISEE;
2. oppure, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, confermare i dati dichiarati in sede di presentazione DSU e riportati nell'attestazione ISEE, compilando apposito modello di autocertificazione, scaricabile dalla pagina dedicata del sito internet di ARDiS, ed inviandolo ad ARDiS unitamente alla

fotocopia di un documento di identità in corso di validità all'indirizzo di posta elettronica: dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it.

Nel caso di ISEE con omissioni o difformità, la regolarizzazione dell'Attestazione dovrà avvenire entro e non oltre il 18 dicembre 2025 e contestualmente comunicata agli uffici. La mancata o ritardata regolarizzazione dell'ISEE difforme sarà causa di esclusione della domanda.

Deroghe al possesso dell'Attestazione ISEE

A decorrere dal 1° di gennaio 2025 è prevista la deroga al possesso dell'Attestazione ISEE nei seguenti casi:

- i genitori in possesso di certificato di stato vedovile, per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, attestabile da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - le madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da una situazione di violenza, attestabile da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - domanda presentata per studente in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992.
4. L'importo dei contributi è stato determinato nelle Linee guida triennali per il diritto allo studio approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 29 febbraio 2024 ed aggiornate con deliberazioni della Giunta regionale del 28 febbraio 2025, n. 256 e del 3 ottobre 2025, n. 1365, come segue:

Studenti scuola secondaria di primo e secondo grado	Importo contributo
Studenti delle scuole secondarie di I grado e del primo biennio delle scuole secondarie di II grado	250 euro
Studenti III, IV e V anno delle scuole secondarie di II grado	400 euro

5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 13/2018.

Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La **domanda deve essere presentata dal genitore** o dalla persona che ne esercita la responsabilità genitoriale, **anagraficamente residente con lo studente**. In caso di studente maggiorenne la domanda può essere presentata anche dallo stesso studente invece che dal genitore, purché titolare di un proprio conto corrente bancario/postale sul quale poter accreditare l'importo del contributo.
2. La domanda deve essere presentata esclusivamente online collegandosi all'apposito link alla pagina **www.ardis.fvg.it**

a partire **dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2025 e fino alle ore 16:00 del 20 novembre 2025**.

3. Si può accedere all'applicativo per la compilazione della domanda previo accreditamento con uno dei seguenti sistemi:

a) **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).** È il sistema di autenticazione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Le informazioni per richiedere SPID sono disponibili al link:
www.spid.gov.it

b) **Carta regionale servizi (CRS).** Al seguente link <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/> sono disponibili tutte le informazioni per l'attivazione della CRS.

Le informazioni relative all'apertura degli uffici URP per l'attivazione della CRS sono disponibili al link <http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/urp.aspx>

c) **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).** È una smart card o una chiavetta USB che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Le informazioni sull'utilizzo sono disponibili al link:
<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-servizi>

d) **Carta di Identità Elettronica (CIE).** È il documento d'identità dei cittadini italiani che consente l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate. Le informazioni per richiedere la CIE e sull'utilizzo sono disponibili al link:
<https://www.cartaidentita.interno.gov.it>

4. È possibile richiedere **assistenza tecnica** alla Società informatica INSIEL **dalle ore 10 del 6 ottobre 2025 e fino alle ore 16 del 20 novembre 2025** ai seguenti recapiti:
numero verde (attivabile solo da telefonia fissa) 800098788 o numero attivabile dai cellulari e dall'estero 040/0649013 con i seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per problemi tecnici nella compilazione delle domande.

5. **La domanda si intende regolarmente presentata solo con la trasmissione della medesima.** A conferma della regolare trasmissione (che si ottiene solo al raggiungimento dell'ultimo passaggio selezionando il pulsante "convalida e trasmetti"), il richiedente riceve a stretto giro una mail di conferma di avvenuta presentazione, in cui viene ricordato il numero attribuito all'istanza dal sistema durante la fase della compilazione.

ATTENZIONE

Il numero dell'istanza DEVE essere conservato dal richiedente in quanto è l'unico modo per individuare la propria pratica negli elenchi degli esiti dell'istruttoria. Per il rispetto della privacy, questi elenchi saranno pubblicati in forma anonima e riporteranno unicamente tale numero e non il nome del richiedente o dello studente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi del DPR n. 642/1972, articolo 8.3, Allegato B.

6. Per ulteriori informazioni ed assistenza nella compilazione delle domande è possibile inoltre inviare una mail all'indirizzo:

dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it

oppure contattare i seguenti numeri telefonici:

0432 / 245750 - 040 / 3595240

da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30, il venerdì dalle 9:30 alle 12:00

Borse di studio statali
Articolo 9 del decreto legislativo n. 63/2017

Le domande per il contributo regionale Dote scuola in favore dei **solli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado** saranno considerate valide anche per le Borse di studio statali, **qualora l'ISEE del nucleo familiare rientri nel limite massimo fissato dal decreto ministeriale e dalla Giunta regionale.**

Si provvederà a dare specifiche informazioni nella pagina dedicata del sito internet di ARDIS non appena saranno fissati il limite massimo dell'ISEE e gli importi minimi e massimi delle Borse per l'anno 2025, anno scolastico 2025/2026.

Per l'accesso alle Borse di studio statali è indispensabile il possesso dell'Attestazione ISEE 2025 e NON è ammessa alcuna deroga.

Art. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le domande:

- a) presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari risultanti in possesso di un indicatore ISEE superiore a 35.000,00 euro;
- b) presentate da soggetti privi di Attestazione ISEE o privi della Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU alla data del **20 novembre 2025**, eccetto i seguenti casi, qualora sia stata selezionata l'opzione di deroga alla presentazione dell'Attestazione ISEE all'atto della presentazione della domanda:
 - o i genitori in possesso di certificato di stato vedovile per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza;
 - o le madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da una situazione di violenza;
 - o la domanda per lo studente in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992;
- c) mancata regolarizzazione dell'ISEE difforme entro i termini indicati all'art. 2, comma 3;
- d) presentate per studenti non iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Non sono neppure ammesse le domande presentate per studenti iscritti agli Enti di formazione regionale;
- e) presentate per studenti non iscritti e frequentanti alla data di presentazione della domanda;
- f) presentate oltre i termini di scadenza previsti dall'articolo 3;
- g) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 3;
- h) presentate da soggetto non residente con lo studente;
- i) presentate da soggetto non residente in Regione.

Art. 5- CUMULABILITÀ

1. Il presente contributo è cumulabile:

- con il contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie, di cui all'articolo 11 della legge regionale 13/2018;

- con il contributo per l'abbattimento delle spese convettuali previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018;
- con analoghi contributi concessi dallo Stato o dai Comuni;
- con il titolo di viaggio agevolato denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG".

Art. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale di ARDiS www.ardis.fvg.it, nella sezione dedicata al contributo *Dote scuola*, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

1. *Elenchi provvisori*

- a. Al termine dell'istruttoria saranno pubblicati gli **elenchi provvisori** delle domande ammesse e delle domande escluse, con l'indicazione del motivo di esclusione, nel sito internet di ARDiS, nella pagina dedicata a Dote scuola, all'indirizzo:

www.ardis.fvg.it

- b. **La pubblicazione dell'elenco provvisorio delle domande escluse vale quale notifica di comunicazione individuale dei motivi ostativi all'accoglimento delle domande ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.**
- c. Attenzione: gli elenchi **provvisori** suddetti sono pubblicati **indicativamente fra il 1° e il 30 aprile 2026**, sul sito web istituzionale di ARDiS, senza l'indicazione del nome del richiedente ma riportando il numero dell'istanza attribuito all'atto della compilazione della medesima. Questo numero è sempre reperibile collegandosi al sito internet di ARDiS con le stesse modalità di presentazione della domanda.
- d. Sarà inviata comunicazione di cortesia attraverso un promemoria a mezzo e-mail, priva di valore giuridico di notifica, relativamente alla pubblicazione nel sito internet di ARDiS dell'elenco provvisorio. Per l'invio delle e-mail sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica comunicato dal richiedente all'atto della presentazione della domanda, **pertanto si raccomanda di verificare l'esattezza dell'indirizzo indicato.**
- e. In caso di esclusione indicata nell'elenco di cui alla lettera a) **il richiedente, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo**, ovvero entro diverso termine che sarà comunicato da ARDiS, **ha il diritto**, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, **di presentare per iscritto osservazioni**, eventualmente corredate da documenti, che **dovranno essere caricate e trasmesse esclusivamente online con la stessa modalità di presentazione della domanda, collegandosi all'apposito link** alla pagina: www.ardis.fvg.it

2. *Elenchi definitivi*

- a. Gli elenchi **definitivi** delle domande ammesse al beneficio e di quelle escluse, con indicazione dei motivi di esclusione, sono pubblicati, **indicativamente entro il mese di maggio 2026**, in forma anonima, con i codici identificativi suddetti, sul sito web istituzionale di ARDiS e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito dell'istruttoria.

Art. 8 - VARIAZIONE DATI

1. Viene posto a carico del richiedente l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati indicati nella domanda.

Art. 9 – CONTROLLI

1. Saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.

Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
 - Unità organizzativa competente: *Servizio interventi per il diritto allo studio*;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Pengue, *Direttore del Servizio*;
 - Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Paola Polo, *Responsabile di Posizione Organizzativa*;
 - Per informazioni rivolgersi a: Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDiS) - *Servizio interventi per il diritto allo studio*. È possibile inoltre inviare una mail all'indirizzo:

dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it

oppure contattare i seguenti numeri telefonici:

0432 / 245750 - 040 / 3595240

Il personale addetto all'istruttoria è il seguente: Michela Besenghi, Sandra Gastaldo, Assunta Gobbo, Laura Gruden, Gessica Iacuzzi, Roberto Nonini, Beatrice Rotter.

Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS), rappresentata dal Direttore Generale, con sede Salita Monte Valerio 3 - 34217 - Trieste, telefono 040/3595326/328, mail: direzione@ardis.fvg.it – pec: ardis@certregione.fvg.it Sito web di ARDiS: www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=64#scheda184
Responsabile della protezione dei dati	Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono disponibili all'interno del sito web di ARDiS www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=64#scheda184 . Potrà contattare il DPO per qualsiasi dubbio riguardante il trattamento dei suoi dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 par. 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Finalità e base giuridica del trattamento	Il Titolare tratta i dati personali (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, situazione economica familiare, riferimenti bancari e di pagamento) per la concessione del contributo Dote scuola di cui alla LR 13/2018, art. 9. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 lett. E del GDPR (esecuzione compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri). I Dati particolari vengono trattati ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G (motivi di interesse pubblico). Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'impossibilità di accedere al contributo Dote scuola.
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati possono essere comunicati ad altri enti pubblici ai fini delle verifiche di cui all'articolo 44, LR 7/2000.
Modalità del trattamento	Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.

Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale (max 10 anni).
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza può essere presentata contattando l'ARDiS o il Responsabile della protezione dei dati (DPO) tramite i recapiti indicati più sopra. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.